

IL TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN SINTESI

REGIONE CALABRIA

Destinatari tirocinio

Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 150/2015 – compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione superiore secondaria e terziaria; b) Lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; c) Lavoratori a rischio di disoccupazione; d) Soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione; e) Soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'art. 1, comma 1, legge 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno

no rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. 24/2014.

Indennità di partecipazione

La Regione Calabria stabilisce che l'importo minimo della stessa non potrà avere un importo inferiore a 400 euro lordi mensili, da rivalutare secondo indicizzazioni ISTAT, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. 3. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile. 4. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Limiti all'attivazione del tirocini

Le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante; -

le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente; -

le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.

Per i soggetti ospitanti che hanno unità operative con più di venti dipendenti a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento sopra prevista, è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part-time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante), come di seguito riportato.

Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra: - un tirocinio se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; - due tirocini se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; - tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti; - quattro tirocini se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. I

Consulta il regolamento

